



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



RACC. A/R

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A SANATORIA N.° 1 / 2016

Prot. n. 162
Del 08.01.2016

Spett.le

SOPRINTENDENZA PER I B.A.P. per L'ABRUZZO
Monastero agostiniano di S. Amico, Via di S. Basilio n.2a
67100 L'AQUILA

Spett.le

REGIONE ABRUZZO Direzione Territorio
Servizio Aree protette BBAA e VIA
Via L. Da Vinci 1 - 67100 L'AQUILA

Spett.le

VODAFONE ONMITEL B.V.
con sede in Via Jervis, 13
10015 Ivrea (TO)

Oggetto : **Autorizzazione paesaggistica a sanatoria** ex art. 167, del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente

rif. istanza :

protocollo	Pratica edilizia	Ragione Sociale
5672	68-2015	VODAFONE ONMITEL B.V.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale affida alla competenza dirigenziale il rilascio degli atti di gestione;

DATO ATTO che il medesimo D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce le competenze delle Regioni sub delegate con il DPR 616/77;

VISTO l'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 2/2003 come modificata ed integrata nel testo vigente dalla Legge Regionale n. 49/2004 e dalla Legge regionale n. 5/2006 con il quale la regione Abruzzo ha sub delegato ai Comuni le funzioni relative agli articoli 146, 159, 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il capo IV del D. Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente dal D.Lgs. n. 156/2006,

VISTO il D.M. 21/06/1985 (pubblicato sulla G.U. n°179 del 31/07/1985) di imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco del Comune di Carsoli conferiva al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Urbanistico Comunale e la conseguente funzione dirigenziale;

VISTA l'istanza (corredata dalla documentazione tecnico amministrativa prevista) assunta al protocollo generale al n.6414 , in data 03/08/2015, con la quale VODAFONE ONMITEL B.V. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica a sanatoria per le opere di seguito specificate consistenti in : Accertamento di compatibilità paesaggistica.

DATO ATTO che con nota prot. n. 6802 in data 14.08.15, è stata inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dell'Aquila, la documentazione prevista dalla DGR Abruzzo n. DGR n.° 1152 del 17/11/2009 e successive circolari esplicative, ai fini del rilascio del parere vincolante di cui all'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 composta dagli elaborati di seguito elencati:

- richiesta di autorizzazione ambientale	- n. 1 Copie della Relazione Tecnica ovvero di compatibilità amb.
- n. 1 Copie dell'Elaborato Grafico Architettonico	- n. 1 Originali della documentazione Fotografica dei Luoghi

VISTA la nota prot. 8951 del 02.10.2015, acquisita al protocollo comunale in data 19.10.15 con il n. 8699, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dell'Aquila, ai sensi dell'art. 146 comma 8 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha espresso parere favorevole in merito al progetto in esame;

VERIFICATO che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione è configurabile come: intervento di nuova costruzione;

FATTE SALVE le competenze comunali in materia urbanistico - edilizia;

Tutto ciò premesso:

A NORMA DI LEGGE CONCEDE L' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A SANATORIA

relativa al progetto specificato in premessa, ai sensi dell'art.146 ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della Legge Regione Abruzzo 13/02/2003, n.2.

Il presente atto non costituisce titolo abilitativo urbanistico né edilizio, pertanto non è sufficiente per compiere alcun intervento di trasformazione territoriale ovvero urbanistico-edilizio che si diffida a compiere in assenza di valido atto abilitativo.

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 12, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..Inoltre il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi, nonché la competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Regione Abruzzo per i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento previsti nella L.R. 13/02/2003, n.2.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo
(arch. Roberto Ziantoni)